



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 18 del 23-05-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Stefano Anselmi** il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Lamari**.

Marco Ferretti	Sindaco	Assente
Stefano Anselmi	Consigliere	Presente
Loredana Serpelloni	Consigliere	Presente
Marco Lamanna	Consigliere	Presente
Federica Bezzi	Consigliere	Presente
Ernesto Abbiati	Consigliere	Presente
Egidio Soldati	Consigliere	Presente
Mauro Carbone	Consigliere	Presente
Pietro Donvito	Consigliere	Presente
Luciana Modonesi	Consigliere	Presente
Fabio Odelli	Consigliere	Presente
Emilio Cannistra'	Consigliere	Presente
Omar Bertelli	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 12 E ASSENTI N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Considerato che il Vice Sindaco ha proposto di trattare assieme i punti n. 1), 2) e 3) iscritti all'ordine del giorno, in quanto vertenti sulle stesse tematiche.

Tutti i Consiglieri comunali presenti si sono espressi favorevolmente.

Pertanto, per la discussione e gli interventi si rinvia alla precedente deliberazione in cui è stato discusso il punto n.1).

Si pone in votazione il punto n.2) iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTI in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*

b) *il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.”;*

c) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;*

d) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli

aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Tari a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO CHE:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2022, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'Arera e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

c) il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario redatto;

RICHIAMATI gli artt. 42 e 149 del vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) rispettivamente in merito alla potestà impositiva autonoma assicurata agli enti locali nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente, e alla competenza dell'organo consiliare per l'adozione di atti in materia regolamentare;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, coordinato con la Legge di conversione 25/02/2022, n. 15 che dispone: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24/12/2021, è differito al 31 maggio 2022”*;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi Economato;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n.10 (Anselmi Stefano, Serpelloni Loredana, Lamanna Marco, Bezzi Federica, Abbiati Ernesto, Soldati Egidio, Carbone Mauro, Donvito Pierto, Cannistrà Emilio e Odelli Fabio) e n.2 astenuti (Modonesi Luciana e Bertelli Omar), resi per appello nominale da n. 12 Consiglieri comunali presenti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti Tari anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche che trovano applicazione per l'esercizio 2022 e determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 23/05/2022, di seguito riportate:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,3064	40,20
2 componenti	0,3575	66,45
3 componenti	0,3940	81,40
4 componenti	0,4232	99,34
5 componenti	0,4524	123,93
6 o più componenti	0,4743	141,21

Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5564	0,6717
2	Campeggi, distributori carburanti	0,6667	1,0475
3	Stabilimenti balneari	0,5250	0,8316
4	Esposizioni, autosaloni	0,3583	0,5677
5	Alberghi con ristorante	1,1084	1,6967
6	Alberghi senza ristorante	0,7584	1,1979
7	Case di cura e riposo	0,8334	1,3098
8	Uffici, agenzie	0,9417	1,4873

9	Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,4834	0,7645
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,9250	1,4103
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2217	1,9036
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,8667	1,2970
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9667	1,4698
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7584	1,1035
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9084	1,2993
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,9367	6,2426
17	Bar, caffè, pasticceria	3,0335	4,6479
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4667	2,3078
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,3101	2,0135
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,0867	7,6647
21	Discoteche, night club	0,9467	1,3690

3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area tributi economato per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e ss.mm. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA ED ACCOLTA la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

CON VOTI favorevoli n.10 (Anselmi Stefano, Serpelloni Loredana, Lamanna Marco, Bezzi Federica, Abbiati Ernesto, Soldati Egidio, Carbone Mauro, Donvito Pierro, Cannistrà Emilio e Odelli Fabio) e n.2 astenuti (Modonesi Luciana e Bertelli Omar), resi per appello nominale da n. 12 Consiglieri comunali presenti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23-05-2022 DELIBERA N.18

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : Favorevole

San Zeno Naviglio, li 12-05-2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
(CLAUDIO DAL BEN)

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

San Zeno Naviglio, li 12-05-2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MICHELA ACERBIS)

PARERE DEL SEGRETARIO

Favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Zeno Naviglio, li 23-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Lamari

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Stefano Anselmi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Lamarca

ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Lamarca

San Zeno Naviglio, li 23-05-2022

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal al (Rep. n.);
- Ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

IL MESSO COMUNALE

San Zeno Naviglio, li

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.